

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 164 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - **Presa atto Ordinanza Consiglio di Stato Sez. IV n. 4559 del 21.10.2003, emessa nel giudizio di appello promosso da Societa' CARDIO DUE s.r.l. contro Regione Campania, A.S.L. CE1 e Societa' EUBIOS di Merlino Brigida e C. s.a.s.. Autorizzazione al trasferimento dal territorio della ASL NA1 al territorio della ASL CE1, Distretto n. 33 Comune di Marcianise, della struttura sanitaria temporaneamente accreditata societa' CARDIO DUE s.r.l.**

PREMESSO:

- CHE con ricorso notificato in data 11.4.2002, la Società EUBIOS s.a.s. di Merlino Brigida e C. chiedeva l'annullamento, previa sospensione, degli atti posti in essere dall'A.S.L. CE1 e NA1 relativi al trasferimento del Centro DIACARD, successivamente chiamato CARDIO DUE, provvisoriamente accreditato per la branca di cardiologia, dalla circoscrizione territoriale dell'A.S.L. NA1 a quella dell'A.S.L. CE1, nonché della nota del Dirigente Responsabile del Settore Assistenza Sanitaria dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania n. 12800 del 29.5.2000;

- CHE l'A.G.C. Avvocatura, in riferimento all'innanzi citato giudizio, con nota 4635-354/02 del 13.5.2002, indirizzata al Settore Assistenza Sanitaria dell'Assessorato Regionale alla Sanità, al Direttore Generale dell'A.S.L. CE1 e al Direttore Generale dell'A.S.L. NA1, per le motivazioni in essa note contenute, riteneva opportuno e necessario esortare le AA.SS.LL. interessate a porre rimedio alla illegittima situazione derivata dai provvedimenti posti in essere per il trasferimento senza alcuna autorizzazione della Giunta Regionale, in considerazione che il trasferimento stesso si riferiva all'aspetto programmatico del territorio regionale che in assenza di Piano Sanitario Regionale ineriscono all'esclusivo potere autorizzatorio dell'Organo Giuntale;

- CHE a seguito della surrichiamata nota l'A.S.L. CE1, già costituitasi nell'innanzi richiamato giudizio a difesa del proprio atto di trasferimento, riteneva opportuno avviare ai sensi della L. 241/90 procedimento amministrativo al fine di revocare il proprio provvedimento deliberativo n. 384/2000, nonché i conseguenziali atti con il quale era stato effettuato il trasferimento;

- CHE l'A.S.L. CE1 nell'informare l'Assessorato alla Sanità e l'A.G.C. Avvocatura che il responsabile del procedimento a conclusione dell'istruttoria, riteneva non possibile revocare l'atto di trasferimento, muoveva istanza all'Assessorato relativamente all'indispensabilità dell'autorizzazione regionale in merito al trasferimento;

- CHE l'Assessorato alla Sanità con nota 13093 del 3.10.2002, rimetteva al Direttore Generale dell'A.S.L. CE1 in riscontro alla precedente nota, parere dell'Avvocatura Regionale prot. 8355 del 20.9.2002, per cui l'A.S.L. CE1 con provvedimento n. 718 del 21.11.2002 deliberava la presa d'atto del parere dell'Avvocatura e conseguentemente annullava la precedente deliberazione n. 384/2000 con la quale era stata concesso nulla osta al trasferimento;

- CHE a seguito di ricorso giurisdizionale avverso il predetto provvedimento proposto dalla CARDIO DUE, il T.A.R. Campania Sez. I° accoglieva la domanda cautelare fino alla pronuncia motivata della competente Amministrazione Regionale sull'autorizzabilità del trasferimento;

- CHE in esecuzione alla predetta ordinanza cautelare i Coordinatori dell'Area Programmazione Sanitaria e dell'Area Assistenza Sanitaria, con provvedimento prot. 2003.0364182 del 15.7.2003, per le motivazioni in esso contenute non autorizzavano il trasferimento della CARDIODUE s.r.l. subentrata alla DIACARD s.a.s. dall'A.S.L. NA 1 all'A.S.L. CE 1.

- CHE anche avverso il predetto provvedimento, la Società CARDIODUE proponeva ricorso giurisdizionale con istanza di sospensiva cautelare;

- CHE in data 27.8.2003, con ordinanza 4125 la I° Sez. del T.A.R. Campania respingeva la predetta istanza;

- CHE avverso il predetto rigetto dell'istanza cautelare la CARDIODUE proponeva appello al C.d.S. appello poi respinto dalla IV Sez. del C.d.S. con ordinanza 4559 del 21.10.03.

CONSIDERATO

- CHE il C.d.S. nell'innanzi richiamata ordinanza, nel rigettare l'appello riteneva comunque che "la circostanza del protrarsi nella rilevata considerazione di fatto per un notevole periodo di tempo imponga alla Regione, in un quadro di correttezza gestionale, di provvedere sollecitamente alla collocazione definitiva del Centro

appellante al fine di consentire in tempi brevi l'esercizio dell'attività ”;

- CHE la Società CARDIODUE aveva già invitato e diffidato in data 14.11.2003, in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4559 del 21.10.03, i Coordinatori delle Aree Programmazione Sanitaria e Assistenza Sanitaria a provvedere nel più breve tempo possibile alla definizione della posizione del Centro ricorrente ;

- CHE la Sig. ra Merlino Brigida nella qualità di legale rappresentante protempore della Società EUBIOS s.a.s, inviava nota, assunta al prot. della Regione Campania in data 21.4.2004 al n. 329657, con la quale per le motivazioni in essa esplicitate invitava la Regione Campania “ affinché nel dare corso alla eventuale attività di dimensionamento di strutture sanitarie di cardiologia sul territorio regionale tenga, nella giusta e doverosa considerazione” le raccomandazioni indicate nella nota stessa “per quanto concerne il territorio dell'ASL CE1”;

- CHE in esecuzione alla predetta ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4559 del 21.10.03 e quindi onde poter prendere atto della stessa, il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria con nota prot. 2004.0268903 del 31.3.04, chiedeva ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. NA1 e CE1 di esprimere le rispettive valutazioni circa l'incidenza dell' eventuale collocazione della struttura de qua sul proprio territorio alla luce, ovviamente, dei livelli assistenziali espressi e delle eventuali contrattazioni stipulate con i soggetti erogatori;

- CHE in riscontro all'innanzi richiamata richiesta regionale, il Direttore Generale dell'A.S.L. NA1 con nota prot. 2733 del 13.5.2004, confermava le valutazioni già espresse nella deliberazione 1122 del 31.3.2000, con la quale l'A.S.L. NA1 aveva autorizzato il trasferimento del Centro DIACARD s.a.s. dall'A.S.L. NA1 all'A.S.L. CE1 nella considerazione che tale trasferimento non determinava disagi o disservizi alla propria utenza; dall'altra parte il Direttore Generale dell'ASL CE1, con nota prot. n. 11403 del 19.4.2004 ribadiva le valutazioni circa il trasferimento territoriale del Centro CARDIODUE dall'A.S.L. NA1 all'A.S.L. CE1, considerata la carenza nell'ambito del proprio distretto 33 di ambulatori provvisoriamente accreditati per la branca di cardiologia assicurando, nel contempo, che la stessa ASL aveva tenuto conto, in fase di contrattazione con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie in regime di provvisorio accreditamento, della presenza sul territorio dei due centri accreditati CARDIO DUE ed EUBIOS;

- CHE, successivamente il Coordinatore dell'A.G.C. Piano Sanitario regionale con nota prot. 974662 del 9.12.04, onde poter compiutamente percorrere il procedimento di trasferimento disciplinato dalla D.G.R.C. 7301/01, chiedeva all'ASL CE1 la documentazione prevista per tale ipotesi.

-che l'Azienda con nota 2713 del 31.1.2005 riscontrava la predetta richiesta trasmettendo tutta la documentazione;

- CHE nella seduta dell'11.2.05 la competente Commissione Regionale ex D.G.R.C. n° 3958/01 esprimeva all'unanimità parere favorevole definitivo al trasferimento della “CARDIO DUE” nel Comune di Marcianise;

VISTA

- l'autorizzazione emessa dal Comune di Marcianise ai sensi della D.G.R.C. 3958/01 e s.m.i. n. 3 del 23.3.2005 trasmessa con nota prot. 53/U.E del 23.3.2005 di trasferimento della struttura Centro CARDIO DUE s.r.l.;

- la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL CE1 n. 227 dell'11.4.2005 con la quale si prende atto del parere favorevole definitivo espresso dalla Commissione Regionale ex D.G.R.C. n. 3958/01 relativamente al trasferimento della struttura sanitaria temporaneamente accreditata CARDIO 2 s.r.l. nel Distretto 33 di Marcianise dell'ASL CE1 e dell'autorizzazione sanitaria n. 3 del 23.3.2005 del Comune di Marcianise relativamente alla struttura de qua

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

-di prendere atto,anche alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4559/2003, del parere favorevole espresso nella seduta dell'11.02.05 dalla Commissione Regionale ex D.G.R.C. n. 3958/01 al trasferimento della società CARDIO DUE s.r.l., temporaneamente accreditata con il S.S.R., dal territorio della A.S.L. Npoli 1 al territorio della A.S.L. CE 1 - Distretto 33 Comune di Marcianise;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C. nei modi e termini di legge e di inviare copia del presente atto, ad esecutività avvenuta, al Settore Assistenza Sanitaria, al Settore Programmazio-

ne Sanitaria e al Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario, all'A.S.L. CE 1.-

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino